

Regolamento del Corpo Pompieri con sede a Tenero



Pompieri@pompieritenero.ch

Gennaio 2007

Art. 1 Costituzione

- Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) è istituito un Corpo pompieri, comprendente pure una Sezione pompieri di bosco.
- I pompieri urbani prestano la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che colpiscono l'abitato e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.
- La Sezione pompieri di bosco interviene con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di bosco.

Art. 2 Zona d'intervento

- Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani di Tenero-Contra e della Sezione di bosco è fissato dal Consiglio di Stato. Esso comprende i Comuni di Corippo, Cugnasco, Gerra Verzasca, Gordola, Lavertezzo, Tenero-Contra e Vogorno.
- In caso di necessità il Corpo pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta dei Dipartimenti competenti o dei Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.
- I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani sono convenzionati con il Comune di Tenero-Contra per la ripartizione dei relativi oneri finanziari.
La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 3 Struttura del Corpo e dei preposti

- a) COMMISSIONE:
composta dai preposti dei Comuni di Tenero-Contra, Gordola, Lavertezzo, Gerra Verzasca, Cugnasco, Vogorno e Corippo.
- b) ORGANO VIGILANTE E DI REVISIONE CONTABILE
La COMMISSIONE funge anche da ORGANO VIGILANTE. A tale scopo può designare al suo interno uno o più rappresentanti. L'ORGANO VIGILANTE funge anche da ORGANO DI REVISIONE CONTABILE.
- c) 1 COMANDANTE
responsabile del Corpo Pompieri Urbano e della sezione di Bosco.
- d) 1 FURIERE

responsabile della tenuta di 2 contabilità separate, una per il Corpo Pompieri Urbano e una per la Sezione di Bosco.

- e) 1 VICE COMANDANTE
per il Corpo Pompieri Urbano.
- f) 1 CAPO SEZIONE
per la Sezione di Bosco.
- g) SOTTOUFFICIALI
per il Corpo Pompieri Urbano e per la Sezione di Bosco.
- h) MILITI ATTIVI
per il Corpo Pompieri Urbano e per la Sezione di Bosco.
La distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli.
Il numero degli appuntati non può tuttavia superare quello dei sottufficiali.
- i) DOPPIO ARRUOLAMENTO
è consentito l'arruolamento sia nel Corpo Pompieri Urbano sia nella Sezione di Bosco.

Art. 4 **Nomine, requisiti, disdette, congedi, pensionamenti**

- a) La richiesta di nomina deve pervenire in forma scritta al COMUNE SEDE il quale dopo preavviso favorevole del COMANDANTE, propone la ratifica alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.
- b) Ogni milite pompiere già formato, proveniente da un Corpo Pompieri ticinese, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, può chiedere il trasferimento nel Corpo Pompieri di Tenero-Contra.
- c) La nomina nel Corpo viene comunicata al milite in forma scritta dal COMUNE SEDE ed in seguito ratificata dalla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.
- d) Le promozioni vengono proposte in forma scritta dal COMANDANTE al COMUNE Sede, che trasmette la sua decisione alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino, per la ratifica.
- e) Ogni milite ha la facoltà di richiedere un congedo di al massimo 1 anno, con comunicazione scritta al COMANDANTE il quale lo notificherà al COMUNE SEDE. Se al termine del congedo il milite non rientra in servizio, questo viene considerato come disdetta definitiva. Il milite in congedo riceverà tutte le comunicazioni del Corpo come un milite attivo. Il milite in congedo non percepisce alcuna gratifica, remunerazione o altre indennità.
- f) Ogni milite può dare disdetta dal Corpo. La richiesta è da inoltrare in forma scritta al COMANDANTE con copia al COMUNE SEDE. La disdetta è da inoltrare entro il 1° dicembre per la fine dell'anno in corso. Il COMUNE SEDE la notificherà alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

- g) Il milite che esce definitivamente dal Corpo è tenuto a riconsegnare tutti gli effetti ricevuti.

Art. 5 Esercizi, corsi, manutenzioni, ripristini

- a) Il COMANDANTE o il suo sostituto è tenuto ad organizzare o supervisionare le giornate d'esercitazione nel rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti.
- b) Il Corpo organizza da 10 a 12 istruzioni ordinarie per i militi del Corpo Pompieri Urbano e da 3 a 4 istruzioni per la Sezione di Bosco. Ogni milite è tenuto a parteciparvi. Le fasi di istruzione si suddividono in lezioni teoriche, istruzioni attrezzi ed esercizi pratici.
- c) I militi con mansioni particolari, (vedi autisti, portatori di apparecchi per la protezione della respirazione ecc.), possono venir chiamati a seguire un'istruzione approfondita e dettagliata in giornate supplementari che vengono organizzate secondo necessità.
- d) In seguito all'iscrizione di militi ai corsi regionali, cantonali o federali, il Corpo organizza dei corsi di preparazione ai quali il milite è obbligato a partecipare.
- e) Secondo le esigenze e per garantire la prontezza d'intervento, il Corpo organizza dei turni di manutenzione che vengono eseguiti secondo le direttive cantonali in modo autonomo.
- f) Secondo le esigenze del Corpo, d'intervento o di ripristino, i responsabili di servizio istruiti vengono chiamati in servizio per adempiere tutti i lavori di manutenzione o di ripristino materiale, onde garantire l'efficienza dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Corpo.
- g) Le assenze dei militi devono essere comunicate ai quadri del Corpo almeno 24 ore prima dell'entrata in servizio.
- h) Gli ufficiali e sottoufficiali sono tenuti a tenersi costantemente aggiornati sulle nuove disposizioni vigenti e a prepararsi in modo adeguato per l'istruzione ai militi.
- i) Istruttori federali o responsabili di settori specifici sono tenuti ad organizzarsi in modo appropriato, dettagliato e autonomo per quanto riguarda il proprio settore.

Art. 6 Gestione finanziaria, patrimoniale

- a) A parte alcune indennità per la partecipazione a corsi regionali, cantonali o federali che vengono pagate a brevi mano al termine degli stessi, tutti gli altri pagamenti vengono fatti dal FURIERE che emette, incassa e gestisce i rapporti e/o le indennità e le ridistribuisce in seguito ai militi.

- b) La contabilità viene tenuta di anno in anno dal FURIERE col benessere del COMANDANTE. In caso di cambio del furriere, l'uscente è tenuto a consegnare tutto il materiale al subentrante, certificando l'esattezza dell'ultimo conteggio e adoperandosi per il cambio delle firme dei conti, come pure nell'introdurre il nuovo FURIERE nelle sue mansioni.
- c) Il Corpo gestisce in modo autonomo i conti intestati al Corpo stesso.
- d) Per l'uso definitivo del capitale o parti di esso è necessaria l'autorizzazione scritta rilasciata dal COMUNE SEDE.
- e) Tutti i conti vengono riportati nella contabilità la quale viene controllata dall'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE stila per il Municipio del Comune sede un rapporto entro il 15 febbraio.
- f) La direzione del Corpo Pompieri collabora con il COMUNE SEDE nella stesura dei preventivi.
- g) Il COMUNE SEDE trasmette i preventivi alla COMMISSIONE entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 7 Caserma e locali di deposito

- a) Al Corpo Pompieri vengono messe a disposizione le seguenti infrastrutture:
vedi allegato 1
- b) L'affitto dell'infrastruttura grava sul preventivo del Corpo.
- c) Migliorie e manutenzioni delle infrastrutture del punto 7 lett. a) devono essere richieste in forma scritta dalla direzione del Corpo al proprietario dell'infrastruttura stessa, e per ratifica al Comune Sede.
- d) Altre disposizioni: vedi Regolamento cantonale (direttiva per i comuni del maggio 1989).
- e) Ai responsabili dei vari settori del Corpo pompieri vengono messe a disposizione tutte le chiavi necessarie per garantire la prontezza d'intervento in ogni momento, come pure per le operazioni ordinarie del Corpo.

Art. 8 Mezzi, attrezzature, manutenzione

- a) Il Corpo ha ricevuto dalla Protezione Civile (PCi) del materiale che resta tuttavia solo in prestito.

- b) Il Corpo riceve dal Cantone un contributo annuo per la manutenzione dei seguenti mezzi e attrezzi di proprietà del Fondo Incendi:
vedi allegato 2
- c) Il Cantone copre le spese delle assicurazioni RC di tutti i mezzi di trasporto e rimorchi in dotazione al Corpo Pompieri.
- d) Il Corpo deve anticipare le spese di manutenzione e di collaudo di tutti gli altri mezzi ed attrezzi del Corpo come pure quelli in prestito dalla PCi. Queste spese restano a carico del Corpo il quale potrà richiedere il rimborso mediante fattura al COMUNE SEDE.
- e) Il Corpo non deve di regola prestare o noleggiare materiale del Corpo stesso.
- f) In casi particolari, vedi siccità, dove delle disposizioni particolari emanate dai Comuni convenzionati o da altri enti impongono al Corpo di cedere in prestito del materiale, ci si atterrà alle seguenti regole:
- 1) Il Comune che ne fa richiesta è responsabile del materiale e garante nei confronti del Corpo.
 - 2) Il materiale prestato è unicamente quello di proprietà della PCi.
 - 3) Le ore effettuate per la preparazione, la consegna e l'istruzione al personale, come pure le ore di pulizia, di riparazione e di revisione in seguito alla riconsegna, sono da fatturare direttamente al Comune richiedente garante dell'utilizzatore finale.
 - 4) Le revisioni vengono effettuate all'interno del Corpo Pompieri. Non sono ammesse revisioni esterne al di fuori dell'arsenale Cantonale sotto controllo della PCi di zona.
 - 5) Pezzi rotti, smarriti o non riconsegnati verranno sostituiti e fatturati a nuovo.
 - 6) Pezzi o materiali consegnati in secondo tempo, dopo la fatturazione al Comune richiedente, non vengono stornati o rimborsati.
 - 7) La tariffa oraria è quella dell'art. 6 cpv. 4 del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri del 21.12.1994 e successive modifiche.
- g) Ai militi non è permesso prestare o noleggiare mezzi o materiale del Corpo stesso senza l'autorizzazione del COMANDANTE.
- h) Ai militi non è permesso utilizzare mezzi o materiale senza l'autorizzazione del COMANDANTE.

Art. 9 Indennità, diarie e gratifiche

- a) Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione ai corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, conformemente alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.
- b) Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.
- c) I Comuni convenzionati onorano i militi per l'attività svolta nel corso dell'anno mediante le seguenti indennità:
 - 1) Indennità fisse ai militi del Corpo pompieri urbani:
 - fr. 1'000.—al Comandante
 - fr. 500.—al furiere e agli altri ufficiali
 - fr. 400.—agli altri sottufficiali
 - fr. 250.—agli appuntati
 - fr. 200.—ai pompieri
 - 2) Indennità fisse ai militi della sezione di bosco:
 - fr. 500.—al Capo Sezione
 - fr. 300.—ai sottufficiali
 - fr. 200.—agli appuntati
 - fr. 150.—ai pompieri

Al Comandante e al furiere è inoltre riconosciuta un'indennità fissa di fr. 300.- per la conduzione della Sezione di Bosco.

Al milite che è attivo sia nel Corpo pompieri urbani sia nella Sezione di bosco è riconosciuta l'indennità fissa del Corpo pompieri urbani più il 50% di quella prevista per la sezione di bosco.

- 3) Diarie e indennità di presenza:
 - Al milite che partecipa ai corsi di cui all'articolo 5 lett. b) c) e d), è riconosciuta un'indennità corrispondente a quella prevista dall'articolo 1 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi pompieri, del 21 dicembre 1994 e successive modifiche.
Quando la prestazione è limitata a mezza giornata (almeno 4 ore) l'indennità è ridotta della metà.
 - Le prestazioni relative all'articolo 5 lett. e) e f) sono remunerate applicando la tariffa oraria fissata dall'articolo 6 cpv. 4 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi pompieri, del 21 dicembre 1994 e successive modifiche.
 - Le mansioni necessarie per garantire la prontezza d'intervento, la ricerca d'informazioni presso i proprietari di stabili a rischio, le consulenze prestate allo scopo di ridurre al minimo le probabilità di sinistri, sono remunerate applicando la tariffa oraria d'intervento fissata dall'articolo 2 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi pompieri, del 21 dicembre 1994 e successive modifiche.

- 4) Indennità di picchetto:
Ogni milite che presta un turno di picchetto riceve un'indennità settimanale di franchi 50.--.
Il turno di picchetto é formato al massimo da otto militi.
- b) Le assenze arbitrarie sono punite con una multa di fr. 100.--. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata. L'ammontare delle multe è trattenuto dalle indennità. Se l'indennità è insufficiente a coprire l'ammontare delle multe, il Municipio del Comune sede provvede al relativo incasso.
- c) Durante il mese di dicembre i Comuni convenzionati, tramite il Comune sede, assegnano ai militi che hanno prestato 25, 30, 35 o 40 anni di servizio una gratifica di fr. 500.--.
- d) Il Corpo distribuisce ogni anno le indennità e le gratifiche durante il mese di dicembre, per il tramite del FURIERE.
- e) Il Comune SEDE versa ogni anno al Corpo le indennità e le gratifiche per i militi al più tardi il 30 novembre in base al conteggio presentato dal FURIERE. Il Corpo fattura al Comune Sede le indennità effettive percepite dai singoli militi.
- f) Le indennità ai militi fissate alla lettera c) numeri 1, 2 e 4 sono stabilizzate ai punti 100.6 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2005 = 100). Il Municipio è autorizzato ad adeguarle ogni qualvolta l'aumento dell'indice nazionale sarà stato di almeno il 10%.

Art. 10 Spese a carico dei Comuni convenzionati

- a) Il Corpo riceve per le giornate intere di corsi interni un'indennità di Fr. 36.-- al giorno per partecipante per la sussistenza intermedia, secondo il decreto legislativo del 21 dicembre 1994 (art. 1.3). Il Corpo emette una fattura al Comune Sede al termine di ogni blocco d'istruzione.
- b) Il Corpo recupera, mediante fattura dettagliata al Comune Sede, le spese sostenute dai militi che hanno ottenuto la licenza di circolazione per i mezzi pesanti in dotazione nel Corpo, nonché gli esami medici successivi.
- c) Sono a carico dei Comuni convenzionati i costi per la manutenzione, la riparazione dei mezzi e del materiale non contemplati nell'articolo 8 lett. b), come pure per la tenuta in buono stato delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune Sede. La fatturazione avviene applicando la tariffa oraria fissata dall'articolo 6 cpv. 4 del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi pompieri del 21.12.1994 e successive modifiche.
- d) I Comuni convenzionati prendono a loro carico tutti gli oneri sociali derivanti dalle indennità come pure dalle gratifiche percepite dai militi.

Art. 11 Assicurazione

- a) In caso di infortunio, il milite deve annunciare immediatamente il caso al COMANDANTE o al suo sostituto. In seguito dovrà annunciarlo al proprio datore di lavoro per quanto riguarda il formulario di sinistro. Ogni milite è assicurato presso la Cassa di Soccorso per Pompieri (vedi Regolamento della cassa di soccorso della FSP).
- b) Il Dipartimento delle finanze e dell'economia stipula adeguate coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio, di protezione e di assistenza giuridica per gli autisti, di responsabilità civile per il Corpo e per i veicoli. Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I premi sono a carico dei Dipartimenti competenti.
- c) Il COMUNE SEDE provvede ad assicurare le infrastrutture del punto 7 lett. a) mediante assicurazione stabile e cose che copre gli eventuali danni subiti al valore a nuovo.

Art. 12 Servizi d'ordine, manifestazioni

- a) Il Corpo dispone di un regolamento interno per quanto concerne i servizi d'ordine: *vedi allegato 3.*

Art. 13 Diritti e doveri

- a) Ogni milite ha l'obbligo di seguire le direttive dei regolamenti dalla FSP.
- b) Ogni milite può rifiutarsi d'eseguire una missione se ritiene che questa possa mettere in pericolo la sua vita.
- c) Ogni milite ha il dovere di richiamare il proprio superiore se ritiene che quest'ultimo non rispetti i regolamenti vigenti.
- d) Ogni milite è tenuto a rispettare il segreto professionale.
- e) Ogni milite ha il diritto d'inoltare in forma scritta, direttamente al COMANDANTE, un reclamo per quanto riguarda qualsiasi contestazione.
- f) In casi gravi, ogni milite ha il diritto di inoltrare in forma scritta al COMUNE SEDE contestazioni riguardanti la conduzione del Corpo da parte del COMANDANTE.
- g) Il COMANDANTE è tenuto a redigere per l'ORGANO VIGILANTE un rapporto sull'andamento del Corpo entro la fine di Febbraio dell'anno successivo.
- h) Il COMANDANTE deve informare il Municipio del Comune sede sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività del Corpo svolta durante l'anno.

Art. 14 Misure disciplinari

- a) La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, secondo la loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:
- 1) l'ammonimento;
 - 2) la multa fino a fr. 200.--;
 - 3) la sospensione del servizio fino al massimo di un anno;
 - 4) l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

I provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) fino a fr. 100.—sono applicati inappellabilmente dal Municipio del Comune sede; contro quelli di cui ai punti 2) oltre fr. 100.--, 3) e 4) è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro notificazione.

Art. 15 Entrata in vigore e disposizioni finali

- a) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale di Tenero-Contra, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
- b) Le indennità previste dal presente Regolamento saranno riconosciute a partire dal 1° gennaio 2007.
- c) Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contraria.
- d) Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

Paolo Galliciotti

Il Segretario:

Vittorio Scettrini

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 5 marzo 2007

Approvato dall'autorità cantonale il 29 novembre 2007